SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 2 febbraio 2012** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 2012.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che il territorio del comune di Marina di Lesina è caratterizzato dalla presenza di rocce gessose nelle quali sono presenti fenomeni carsici che determinano numerose cavità, sia in superficie che in profondità, con conseguente rischio di crolli improvvisi;

Considerato che i predetti fenomeni di dissesto idrogeologico si sono ulteriormente aggravati creando gravi episodi di sprofondamento, anche in prossimità del centro abitato del comune di Marina di Lesina;

Considerato che la rapidità con la quale si stanno sviluppando i predetti fenomeni determina una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà;

Vista la nota del Commissario delegato - Prefetto della provincia di Foggia del 12 novembre 2011 con la quale è stata rappresentata l'esigenza di una proroga dello stato di emergenza al fine di permettere la realizzazione degli interventi necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del Presidente della Regione Puglia del 15 novembre e 20 dicembre 2011 e del 19 gennaio 2012 con le quali si chiede di prorogare lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, interessato da gravi dissesti idrogeologici.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01118

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 2012.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 gennaio 2012;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al definitivo superamento dello stato di emergenza;

Vista la nota del 29 dicembre 2011 con la quale il Commissario delegato - Presidente della Regione Calabria, nel trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ha rappresentato l'esigenza di mantenere il regime straordinario e derogatorio per consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.445 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 11 febbraio, 21 aprile e 27 settembre 2004, 22 febbraio e 23 maggio 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15 % con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, di cui al decreto del 27 settembre 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 250 milioni di euro e un importo massimo di 500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 settembre 2004.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sedici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 settembre 2004, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 settembre 2004; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 27 settembre 2004, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 27 settembre 2004, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del 27 gennaio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risul-

tato aggiudicatario nelle ultime tre aste “ordinarie” dei BTP€i triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all’articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno “specialista” il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l’importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l’importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all’art. 8 del citato decreto 27 settembre 2004. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell’operazione, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo dell’emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’ammontare della provvigione di collocamento indicata nell’articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01161

DECRETO 25 gennaio 2012.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso d’interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l’anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.445 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ», con decorrenza 31 gennaio 2012 e scadenza 31 gennaio 2014. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai «CTZ» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; il rimborso dei certificati stessi verrà effettuato in unica soluzione il 31 gennaio 2014, tenendo conto delle disposizioni dei predetti decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 7, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ» ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 31 gennaio 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1) art. 8.

Art. 14.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01162

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 dicembre 2011.

Approvazione dei modelli di carta d'identità bilingue.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 15/12/1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia";

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178, recante "Norme di attuazione speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento";

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1994 con cui è stato approvato il nuovo modello di carta d'identità;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1994 con cui sono stati approvati i modelli di carta di identità bilingue da utilizzare nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 2007 con cui è stato approvato il modello della carta d'identità cartacea per i documenti emessi dagli uffici consolari;

Visto il proprio decreto in data 4 novembre 2009 con cui è stato approvato il modello di carta d'identità bilingue italiano-ladino;

Ravvisata la necessità di modificare gli attuali modelli di carta d'identità bilingue per uniformare i criteri di numerazione seriale di tali modelli al criterio utilizzato per le carte di identità non bilingue, nonché per unificare la progressione alfanumerica delle carte d'identità rilasciate nei diversi modelli.

Decreta:

Sono approvati i modelli di carta d'identità bilingue allegati al presente decreto, contenenti un nuovo criterio di numerazione seriale, costituito da due alfa e sette numeri.

La progressione alfanumerica è unica per tutte le carte d'identità rilasciate.

I comuni continuano a rilasciare carte d'identità conformi ai precedenti modelli fino ad esaurimento degli esemplari già distribuiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2012
Registro n. 1, Interno, foglio n. 61.

ALLEGATO

AA 0000000

I.P.Z.S. s.p.a. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
REPUBLIKA ITALIJA

COMVNE DI
OBČINA

CARTA D'IDENTITA'
OSEBNA IZKAZNICA ŠT.
N° AA 0000000

DI

Cognome ....
Priimek
Nome ....
Ime
nato il ....
rojen dne
(atto n. .... P. .... S. ....)
akt št. P. S.
a .... (..........................)
v
Cittadinanza ....
Državljanstvo
Residenza ....
Stalno bivališče
Via ....
Ulica
Stato civile ....
Stan
Professione ....
Poklic

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
OSEBNI OPIS IN VIDNA ZNAMENJA

Statura ....
Postava
Capelli ....
Lasje
Occhi ....
Oči

Segni particolari ....
Posebna znamenja
....
....

Fotografia
Slika

Firma del titolare ....
Podpis (imetnika)
Data ....
Dne

Impronta del dito indice sinistro
Odtis levega kazalca

IL SINDACO
Župan

....

AA 0000000

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
REPUBLIQUE ITALIENNE

COMVNE DI
COMMUNE DE

CARTA D'IDENTITA'
CARTE D'IDENTITE
N° AA 0000000

DI
DE

Cognome ....
Nom
Nome ....
Prénoms
Nato il ....
Né le
(atto n. .... P. .... S. ....)
acte n. P. S.
a .... (..................)
à
Cittadinanza ....
Nationalité
Residenza ....
Domicile
Via ....
Rue
Stato civile ....
Etat civil
Professione ....
Profession

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
SIGNALEMENT ET CARACTÈRES DISTINCTIFS

Statura .... Segni particolari ....
Taille *Signes particuliers*
Capelli ....
Cheveux
Occhi ....
Yeux

Fotografia
Photo

Firma del titolare ....
Signature du titulaire
.... lì ....
le

Impronta del dito indice sinistro
Empreinte de l'index gauche

IL SINDACO
Le Syndic

....

REPVBBLICA ITALIANA REPVBLIK ITALIEN

COMVNE DI GEMEINDE

CARTA D'IDENTITA' IDENTITÄTS-KARTE

Nr. AA 0000000

DI \ VON

AA 0000000

I.P.Z.S. s.p.a. - O.C.V. - ROMA

COGNOME ZUNAME

NOME VORNAME

NATO IL GEB. AM

(ATTO - AKT NR. P./T. S./S.)

A IN

CITTADINANZA STAATSBÜRGERSCHAFT

RESIDENZA WOHNHAFT IN

VIA STRASSE

STATO CIVILE FAMILIENSTAND

PROFESSIONE BERUF

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI — PERSONENBESCHREIBUNG

STATURA GRÖSSE

CAPELLI HAARE

OCCHI AUGEN

SEGNI PARTICOLARI — BES KENNZEICHEN

Fotografia Lichtbild

FIRMA DEL TITOLARE UNTERSCHRIFT DES INHABERS

li - am

Impronta del dito indice sinistro — Abdruck des linken Zeigefingers

IL SINDACO — DER BÜRGERMEISTER

AA 0000000

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
REPVBLICA TALIENA
COMVNE DI
COMUN DE
CARTA D'IDENTITÀ
CHERTA DE IDENTITA
N.° AA 0000000
DI
DE

Cognome ....
Inom de familia
Nome ....
Inom
Nato il ....
Nasciuda ai
(Atto n. .... P. .... S. ....)
(At n. P. S.)
A ....
A
Cittadinanza ....
Zitadinanza
Residenza ....
Residenza
Via ....
Streda
Stato civile ....
Stat zivil
Professione ....
Profescion

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
CARATERISTICHES E PARTICOLARITEDES

Statura .... Segni particolari ....
Statura *Segnes particolères*
Capelli ....
Ciavei
Occhi ....
Eies

FOTOGRAFIA

Firma del titolare ....
Sotscrizion del titolèr
.... lì ....
ai

IMPRONTA DEL DITO INDICE SINISTRO
STAMP DE L'INESC CIANC

IL SINDACO
L'OMBOLT
....

12A01027

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2011.

Rettifica del decreto 30 novembre 2006, così come modificato dal decreto 18 dicembre 2008, relativo al progetto DM21301 di ricerca e formazione, a fronte del bando laboratori pubblico-privati - Laboratorio 11. (Dec. n. 472/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità di bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici - e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2009, n. 625/Ric. di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 602/Ric. del 14 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati»);

Visto il decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2007 con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto DM21301 di ricerca dal titolo «OpenKnowTech: laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze» e di formazione dal titolo «Azione di formazione per OpenKnowTech: laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze", afferente al Laboratorio 11, beneficiari: C.N.R. ICAR-Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, Eunics S.p.A., Exeura S.r.l., Herzum Software Solutions Center S.r.l., ID Technology, Orangee S.r.l. e Università della Calabria - Dipartimento di elettronica informatica e Sistemistica;

Visto il decreto direttoriale n. 1453/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006 a seguito della fusione per incorporazione della Eunics S.p.a. nella società Eutelia S.p.a., e conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità del progetto DM21301;

Vista la richiesta di variazione al predetto progetto DM21301 avanzata da tutti i partecipanti con nota del 21 maggio 2010, prot. Miur n. 3706 del 8 giugno 2010, e trasmessa dall'università della Calabria, corredata di documentazione, riguardante la rimodulazione delle attività progettuali a seguito della rinuncia alla partecipazione al progetto da parte di Eutelia S.p.a. e il proseguimento delle attività in capo agli altri proponenti con conseguente rideterminazione dell'importo complessivo ammissibile;

Acquisiti, al riguardo, i supplementi istruttori effettuati dagli esperti scientifici e dall'Istituto convenzionato che l'amministrazione ha trasmesso al comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato ex art.7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 nella seduta del 22 giugno 2011, e riportato nel relativo verbale;

Considarato che la variazione proposta non modifica le finalità della ricerca e della formazione, non comporta incrementi dei costi e non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del citato decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006, come successivamente modificato con decreto direttoriale n. 1453/Ric. del 18 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica del decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006, come successivamente modificato con decreto direttoriale n. 1453/Ric. del 18 dicembre 2008, il progetto DM21301 di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art.12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «Bando laboratori pubblico-privati» - Laboratorio 11, a seguito delle variazioni indicate nelle premesse, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che annullano e sostituiscono quelle relative al progetto in argomento, allegate al predetto decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006, come successivamente rettificato con decreto direttoriale n. 1453/Ric. del 18 dicembre 2008;

DM21301 - Lab. 11:

Titolo Ricerca «OpenKnowTech: laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze».

Titolo formazione «Azione di formazione per OpenKnowTech: laboratorio di tecnologie per la integrazione, gestione e distribuzione di dati, processi e conoscenze».

Beneficiari:

C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche ICAR - Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni;

Exeura S.r.l.;

Herzum software solutions center S.r.l.;

Id Technology;

Orangee S.r.l.;

Università della Calabria dipartimento di elettronica informatica e sistemistica.

Art. 2.

1. L'impegno assunto con decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006, come successivamente modificato con decreto direttoriale n. 1453/Ric. del 18 dicembre 2008, relativamente al progetto DM21301, a seguito delle variazioni autorizzate risulta pertanto pari a euro 4.822.401,50 di cui euro 3.457.553,45 nella forma di contributo nella spesa e euro 1.364.848,05 nella forma di credito agevolato, anziché euro 5.045.556,70 di cui euro 3.517.361,30 nella forma di contributo nella spesa e euro 1.528.195,40 nella forma di credito agevolato.

3. Restano ferme tutte le altre disposizioni, condizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 2630/Ric. del 30 novembre 2006, come successivamente modificato con decreto direttoriale n. 1453/Ric. del 18 dicembre 2008 e, in particolare, i termini del finanziamento di cui all'art. 2 comma 4 del medesimo decreto direttoriale 2630/Ric. del 30 novembre 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011
Ufficio di controllo degli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 48.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

Generalità del Progetto

• Domanda: DM21301 del 16/05/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo:
OpenKnowTech: Laboratorio di Tecnologie per la Integrazione, Gestione e Distribuzione di Dati, Processi e Conoscenze

Inizio Attività: 01/07/2006

Durata mesi: 60

• Progetto di Formazione

Titolo:
Azione di Formazione per OpenKnowTech, Laboratorio di Tecnologie per la Integrazione, Gestione e Distribuzione di Dati, Processi e Conoscenze

Inizio Attività: 01/07/2006

Durata mesi: 54

• Beneficiari

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ICAR - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI
RENDE - (CS)

EXEURA S.R.L.
COSENZA - (CS)

HERZUM SOFTWARE SOLUTIONS CENTER S.R.L.
PIZZO - (VV)

ID TECHNOLOGY
MILANO - (MI)

ORANGEE S.R.L.
ROMA - (RM)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA INFORMATICA E SISTEMISTICA
RENDE - (CS)

• Costo Totale	€ 5.967.738,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 4.461.838,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 945.900,00
- di cui attività di Formazione	€ 560.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.310.537	-	-	-	-	-	2.310.537
Spese generali	1.386.001	-	-	-	-	-	1.386.001
Attrezzature	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Consulenze	102.000	-	-	-	560.000	-	662.000
Prestazioni di terzi	83.300	-	-	-	-	-	83.300
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	3.901.838	-	-	-	560.000	-	4.461.838
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.901.838	-	-	-	560.000	-	4.461.838

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	499.501	-	-	-	-	-	499.501
Spese generali	299.699	-	-	-	-	-	299.699
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	18.000	-	-	-	72.000	40.000	130.000
Prestazioni di terzi	16.700	-	-	-	-	-	16.700
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	833.900	-	-	-	72.000	40.000	945.900
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	833.900	-	-	-	72.000	40.000	945.900

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	158.000	-	-	-	-	-	158.000
Spese trasferta personale	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Altre spese correnti	55.000	-	-	-	-	-	55.000
Strumenti e attrezzature	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Costi dei servizi di consulenza	45.000	-	-	-	-	-	45.000
Subtotale	318.000	-	-	-	-	-	318.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	242.000	-	-	-	-	-	242.000
Totale	560.000	-	-	-	-	-	560.000

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	2.217.363,85	-	-	336.000,00	-	2.553.363,85
Credito Agevolato Fino a € (*)	1.130.630,05	-	-	-	-	1.130.630,05

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	304.989,60	-	-	25.200,00	14.000,00	344.189,60
Credito Agevolato Fino a € (*)	234.218,00	-	-	-	-	234.218,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	560.000,00	-	-	-	-	560.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.897.553,45	560.000,00	3.457.553,45
Credito Agevolato fino a €	1.364.848,05	-	1.364.848,05
TOTALE	4.262.401,50	560.000,00	

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata al versamento di un aumento di capitale sociale per un importo non inferiore a Euro 66.464,00, ovvero alla verifica della disponibilità di un pari importo in forma di crediti bancari da parte di Herzum Software Solutions Center S.r.l.

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ICAR - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	281.378	-	-	-	-	-	281.378
Spese generali	168.827	-	-	-	-	-	168.827
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	200.000	-	200.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	450.205	-	-	-	200.000	-	650.205
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	450.205	-	-	-	200.000	-	650.205

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	56.276	-	-	-	-	-	56.276
Spese generali	33.765	-	-	-	-	-	33.765
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	90.041	-	-	-	-	40.000	130.041
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	90.041	-	-	-	-	40.000	130.041

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ICAR - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ICAR - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	315.143,50	-	-	120.000,00	-	435.143,50
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	40.518,45	-	-	-	14.000,00	54.518,45
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	489.661,95	-	489.661,95
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	489.661,95	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM21301

EXEURA S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	336.879	-	-	-	-	-	336.879
Spese generali	202.127	-	-	-	-	-	202.127
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	539.006	-	-	-	-	-	539.006
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	539.006	-	-	-	-	-	539.006

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	77.709	-	-	-	-	-	77.709
Spese generali	46.625	-	-	-	-	-	46.625
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	124.334	-	-	-	-	-	124.334
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	124.334	-	-	-	-	-	124.334

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

EXEURA S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

EXEURA S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	242.552,70	-	-	-	-	242.552,70
Credito Agevolato fino a Euro	296.453,30	-	-	-	-	296.453,30

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	37.300,20	-	-	-	-	37.300,20
Credito Agevolato fino a Euro	62.167,00	-	-	-	-	62.167,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	279.852,90	-	279.852,90
Credito Agevolato fino a €	358.620,30	-	358.620,30
TOTALE	638.473,20	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

HERZUM SOFTWARE SOLUTIONS CENTER S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	183.266	-	-	-	-	-	183.266
Spese generali	109.959	-	-	-	-	-	109.959
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	293.225	-	-	-	-	-	293.225
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	293.225	-	-	-	-	-	293.225

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	36.653	-	-	-	-	-	36.653
Spese generali	21.992	-	-	-	-	-	21.992
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	58.645	-	-	-	-	-	58.645
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	58.645	-	-	-	-	-	58.645

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

HERZUM SOFTWARE SOLUTIONS CENTER S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

HERZUM SOFTWARE SOLUTIONS CENTER S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	131.951,25	-	-	-	-	131.951,25
Credito Agevolato fino a Euro	161.273,75	-	-	-	-	161.273,75

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	17.593,50	-	-	-	-	17.593,50
Credito Agevolato fino a Euro	29.322,50	-	-	-	-	29.322,50

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	149.544,75	-	149.544,75
Credito Agevolato fino a €	190.596,25	-	190.596,25
TOTALE	340.141,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

ID TECHNOLOGY

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	362.697	-	-	-	-	-	362.697
Spese generali	217.618	-	-	-	-	-	217.618
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	580.315	-	-	-	-	-	580.315
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	580.315	-	-	-	-	-	580.315

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	84.508	-	-	-	-	-	84.508
Spese generali	50.704	-	-	-	-	-	50.704
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	135.212	-	-	-	-	-	135.212
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	135.212	-	-	-	-	-	135.212

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

ID TECHNOLOGY

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

ID TECHNOLOGY

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	261.141,75	-	-	-	-	261.141,75
Credito Agevolato fino a Euro	319.173,25	-	-	-	-	319.173,25

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	40.563,60	-	-	-	-	40.563,60
Credito Agevolato fino a Euro	67.606,00	-	-	-	-	67.606,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	301.705,35	-	301.705,35
Credito Agevolato fino a €	386.779,25	-	386.779,25
TOTALE	688.484,60	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

ORANGEE S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	401.966	-	-	-	-	-	401.966
Spese generali	241.179	-	-	-	-	-	241.179
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	643.145	-	-	-	-	-	643.145
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	643.145	-	-	-	-	-	643.145

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	93.903	-	-	-	-	-	93.903
Spese generali	56.342	-	-	-	-	-	56.342
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	150.245	-	-	-	-	-	150.245
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	150.245	-	-	-	-	-	150.245

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

ORANGEE S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

ORANGEE S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	289.415,25	-	-	-	-	289.415,25
Credito Agevolato fino a Euro	353.729,75	-	-	-	-	353.729,75

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	45.073,50	-	-	-	-	45.073,50
Credito Agevolato fino a Euro	75.122,50	-	-	-	-	75.122,50

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	334.488,75	-	334.488,75
Credito Agevolato fino a €	428.852,25	-	428.852,25
TOTALE	763.341,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA INFORMATICA E SISTEMISTICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	744.351	-	-	-	-	-	744.351
Spese generali	446.291	-	-	-	-	-	446.291
Attrezzature	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Consulenze	102.000	-	-	-	360.000	-	462.000
Prestazioni di terzi	83.300	-	-	-	-	-	83.300
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.395.942	-	-	-	360.000	-	1.755.942
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.395.942	-	-	-	360.000	-	1.755.942

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	150.452	-	-	-	-	-	150.452
Spese generali	90.271	-	-	-	-	-	90.271
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	18.000	-	-	-	72.000	-	90.000
Prestazioni di terzi	16.700	-	-	-	-	-	16.700
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	275.423	-	-	-	72.000	-	347.423
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	275.423	-	-	-	72.000	-	347.423

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	158.000	-	-	-	-	-	158.000
Spese trasferta personale	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Altre spese correnti	55.000	-	-	-	-	-	55.000
Strumenti e attrezzature	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Costi dei servizi di consulenza	45.000	-	-	-	-	-	45.000
Subtotale	318.000	-	-	-	-	-	318.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	242.000	-	-	-	-	-	242.000
Totale	560.000	-	-	-	-	-	560.000

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA INFORMATICA E SISTEMISTICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM21301

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA INFORMATICA E SISTEMISTICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	977.159,40	-	-	216.000,00	-	1.193.159,40
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	123.940,35	-	-	25.200,00	-	149.140,35
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	560.000	-	-	-	-	560.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.342.299,75	560.000,00	1.902.299,75
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.342.299,75	560.000,00	

12A00977

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 dicembre 2011.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Filippo Milone.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il dott. Filippo Milone è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato dott. Filippo Milone

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Filippo Milone è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;

c) alle riunioni, a livello ministeriale dell'Unione europea, della Nato e di altri Organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando delegato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Filippo Milone è, inoltre, delegato:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere industriale di cooperazione internazionale, sentiti gli indirizzi del Ministro;

b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale e meridionale del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;

c) per l'area del demanio e del patrimonio militare, secondo gli indirizzi del Ministro, con riferimento alle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonché quelle concernenti gli alloggi per il personale;

d) alla trattazione, secondo gli indirizzi del Ministro, delle problematiche relative all'area industriale della Difesa;

e) alla trattazione delle questioni attinenti ai rapporti della società Difesa Servizi Spa con le articolazioni del Ministero della difesa, secondo gli indirizzi del Ministro;

f) per i provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322, cometa 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di quelli nelle Commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti, previste dall'articolo 49 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nei comitati aventi fisionomia di natura tecnica;

g) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali della Marina e dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;

i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: DI PAOLA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011
Registro n. 2, Difesa, foglio n. 39

12A01051

DECRETO 14 dicembre 2011.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il dott. Gianluigi Magri è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato dott. Gianluigi Magri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;

c) alle riunioni, a livello ministeriale dell'Unione europea, della Nato e di altri Organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando delegato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri è, inoltre, delegato:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari di carattere generale di cooperazione internazionale, sentiti gli indirizzi del Ministro;

b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area centrale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;

c) per l'area del personale militare della Difesa, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche di natura previdenziale o inerenti alla protezione sociale, ivi compresi circoli, centri ricreativi e asili nido, alle relazioni con gli organi di rappresentanza militare, ai rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati a termine della ferma prefissata;

d) per l'area del personale civile, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche concernenti la cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali e l'impiego del personale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni, nonché di quello delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;

e) per l'area della sanità militare, anche in relazione alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;

f) per le problematiche concernenti gli enti pubblici, le associazioni combattentistiche e d'arma e gli altri organismi vigilati dal Ministero della difesa;

g) al coordinamento delle attività concernenti la Croce Rossa Italiana e l'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al de-

creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;

i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: DI PAOLA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011
Registro n. 2, Difesa, foglio n. 40

12A1052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2011.

Modifiche al decreto 17 ottobre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero - caseari agli allievi delle scuole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 102, relativo alla concessione di aiuti per la distribuzione di prodotti lattiero - caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, contenente le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero - caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione "garanzia";

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29.12.1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 17 ottobre 2008, concernente modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, contenente ulteriori modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010;

Considerato che si è verificato un aumento dei prezzi di mercato di taluni prodotti lattiero - caseari ed è pertanto necessario adeguare i prezzi massimi applicabili per la cessione di tali prodotti agli allievi delle scuole;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 settembre 2011.

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 4, dell'art. 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2008, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«4. L'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, definisce le modalità di applicazione armonizzate in materia di riconoscimento dei richiedenti, di sospensione e ritiro dei riconoscimenti, di presentazione delle domande e di espletamento dei controlli.»

Art. 2.

1. Il testo dell'art. 6, del decreto ministeriale 17 ottobre 2008, è sostituito dal seguente:

«1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato I al regolamento per le quali è concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro ed i quantitativi massimi giornalieri sono quelli riportati di seguito»:

CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
a) Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml ………………………………..…	257,50	1,30	18,15
Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml……………………….	257,50	1,55	18,15
b) Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml ……..	257,50	1,30	18,15
Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml ………….………………..…….	257,50	1,80	18,15

c) Yogurt ottenuto dal latte trattato termicamente, addizionato o meno di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele…	257,50	3,50	18,15

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

CATEGORIA II

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Yogurt, ottenuto da latte trattato termicamente, anche aromatizzato, addizionato di frutta, contenente il 75% (in peso) di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele………	286,11	3,52	16,34

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

CATEGORIA III

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi anche aromatizzati, conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/2007, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri	85,83	8,20	54,45
Formaggi freschi Crescenza, Stracchino e Robiola ………………………………..	85,83	10,00	54,45
Mozzarella di Bufala campana …………	85,83	10,50	54,45

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

CATEGORIA IV

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggio "Grana Padano " …………	28,64	11,35	163,4
Formaggio "Parmigiano Reggiano"…….	28,64	15,20	163,14

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

CATEGORIA V

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Altri formaggi, conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/07, diversi dai formaggi della categoria III e IV, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri ……….	33,66	9,80	138,85

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della *Repubblica italiana*.

Roma, 9 novembre 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2012
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF registro n. 1, foglio n. 37.

12A00983

DECRETO 17 gennaio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 32 del 9 febbraio 2009, con il quale l'organismo «BioAgriCert Srl» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 gennaio 2009;

Considerato che il «Consorzio per la Tutela dell'IGP Farro della Garfagnana» ha comunicato di confermare «BioAgriCert Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» ai sensi dei citati art. 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «BioAgriCert Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 gennaio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo denominato «BioAgriCert Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, con decreto 20 gennaio 2009, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», registrata con il Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00924

DECRETO 17 gennaio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 32 del 9 febbraio 2009, con il quale l'organismo «BioAgriCert Srl» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 gennaio 2009;

Considerato che il «Consorzio di Tutela Miele della Lunigiana DOP» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 gennaio 2009, fino all'emanazione del decreto

di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n.8/3-4-5, con decreto 20 gennaio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00925

DECRETO 17 gennaio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 32 del 9 febbraio 2009, con il quale l'organismo «BioAgriCert Srl» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 gennaio 2009;

Considerato che il «Consorzio Valorizzazione e Tutela Pane di Altamura DOP» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 gennaio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, con decreto 20 gennaio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00926

DECRETO 17 gennaio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Collina di Brindisi";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 32 del 9 febbraio 2009, con il quale l'organismo "BioAgriCert Srl" con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Collina di Brindisi";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 gennaio 2009;

Considerato che il "Consorzio di Tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Collina di Brindisi"anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 gennaio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, con decreto 20 gennaio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Collina di Brindisi", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00984

DECRETO 17 gennaio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge

comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 32 del 9 febbraio 2009, con il quale l'organismo "Bio-AgriCert Srl" con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 gennaio 2009;

Considerato che la "Cooperativa Caseificio Pugliese - società agricola coop.va" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 gennaio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, con decreto 20 gennaio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese", registrata con il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00985

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Livorno - sezione staccata di Portoferraio, per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del Territorio di Livorno, con la nota n. 3525 in data 19 dicembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi catastali e ipotecari della sezione staccata di Portoferraio per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 13 del 16 gennaio 2012, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; legge 25 ottobre 1985, n. 592;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 gennaio 2012

Il direttore regionale: OCERA

12A01157

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Grosseto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Grosseto per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del Territorio di Grosseto, con la nota n. 5491 in data 19 dicembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 11 del 16 gennaio 2012, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 gennaio 2012

Il direttore regionale: OCERA

12A01158

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Firenze per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del Territorio di Firenze, con la nota n° 6108 in data 19 dicembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n° 12 del 16 gennaio 2012, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 gennaio 2012

Il direttore regionale: OCERA

12A01159

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Siena per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del territorio di Siena, con nota n. 5499 in data 19 dicembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 19 dicembre 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 10 del 16 gennaio 2012, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 gennaio 2012

Il direttore regionale: OCERA

12A01160

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2012.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 2049 dell'8 novembre 2011, relativa al regolamento interno. (Deliberazione n. 73/2012).

IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 10 gennaio 2012, composto come da verbale in pari data;

Vista la delibera n. 2049 in data 8 novembre 2011, con la quale la composizione del Comitato pari opportunità della magistratura tributaria, di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 7-*bis*, è stata modificata in:

a) «tre componenti del Consiglio di Presidenza tra i quali è designato il Presidente del Comitato»;

b) «cinque giudici designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari», con la soppressione della parola «donne»;

Vista la richiesta del Comitato direttivo centrale dell'Associazione Magistrati Tributari, assunta nella riunione del 24 novembre 2011, con la quale si segnalava a questo Consiglio la possibilità di aumentare almeno a sette i componenti del CPO di estrazione associativa;

Delibera:

di modificare la delibera n. 2049 dell'8 novembre 2011 con l'aumento del numero dei componenti, designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari, da cinque a sette.

Manda alla *Gazzetta Ufficiale*, per la pubblicazione, la seguente modifica del Regolamento interno del Consiglio:

«all'art. 7-*bis*: al comma 2, le lettere *a)* e *b)*: ".. *a)* quattro componenti del Consiglio di presidenza tra i quali è designato il presidente del Comitato; *b)* sette giudici donna designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni dei giudici tributari;" sono sostituite dalle seguenti: ".. *a)* tre componenti del Consiglio di Presidenza tra i quali è designato il Presidente del Comitato; *b)* sette giudici designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari;"».

Roma, 10 gennaio 2012

Il Presidente: GOBBI

12A01117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2791/2011 del 22 dicembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Pfizer».

Nell'estratto della determinazione n. 2791/2011 del 22 dicembre 2011 relativa al medicinale per uso umano AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO PFIZER pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2012 - serie generale n. 13 - supplemento ordinario n. 15 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO PFIZER ITALIA S.R.L.

leggasi: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO PFIZER.

12A01029

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Topiramato Sun» .

Con la determinazione n. aRM - 16/2012-3230 del 20 gennaio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377018;

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377020;

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377032;

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377044;

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377057;

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377069;

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377071;

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377083;

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377095;

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377107;

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377119;

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377121;

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377133;

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377145;

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377158;

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: TOPIRAMATO SUN;

Confezione: 040377160;

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL.

12A01030

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Famciren».

Con la determinazione n. aRM - 13/2012-3095 del 17 gennaio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Specifar S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FAMCIREN;

Confezione: 039357013;

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Medicinale: FAMCIREN;

Confezione: 039357025;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

12A01031

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ranitidina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 14/2012-813 del 17 gennaio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RANITIDINA TEVA;

Confezione: 035330036;

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

Medicinale: RANITIDINA TEVA;

Confezione: 035330024;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

È consentito alla Teva Italia S.r.l. lo smaltimento delle scorte del medicinale, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

12A01032

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Nebizita».

Con la determinazione n. aRM - 12/2012-3095 del 17 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Specifar S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NEBIZITA;

Confezione: 039421019;

Descrizione: "5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC//AL;

Medicinale: NEBIZITA;

Confezione: 039421021;

Descrizione: "5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC//AL.

12A01033

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Roaccutan».

Con la determinazione n. aRM - 11/2012-108 del 17 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Roche S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROACCUTAN;

Confezione: 026359036;

Descrizione: "10 mg capsule molli" 30 capsule;

Medicinale: ROACCUTAN;

Confezione: 026359048;

Descrizione: "20 mg capsule molli" 30 capsule.

12A01034

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Mithridatum».

Con la determinazione n. aRM - 17/2012-3179 del 20 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mithridatum LTD.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874018;

Descrizione: "10/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874020;

Descrizione: "10/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874032;

Descrizione: "10/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874044;

Descrizione: "20/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874057;

Descrizione: "20/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874069;

Descrizione: "20/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874071;

Descrizione: "20/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874083;

Descrizione: "20/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/PA/PVC;

Medicinale: Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum;

Confezione: 038874095;

Descrizione: "20/25 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/PA/PVC.

12A01035

Proroga delo smaltimento delle scorte del medicinale «Glucophage»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 2 dell'11 gennaio 2012

Titolare A.I.C.: Merck Serono SpA;

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE;

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Glucophage:

017758018/M - "500 mg compresse rivestite" 30 compresse;

017758020/M - "850 mg compresse rivestite" 40 compresse;

017758032/M - 20 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758044/M - 30 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758057/M - 50 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758069/M - 60 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758071/M - 90 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758083/M - 100 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758095/M - 120 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758107/M - 180 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

017758119/M - 600 compresse in blister (Pvc/All) da 1000 mg;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 19 gennaio 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Determinazione V&A.PC/II/565 del 10 agosto 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01036

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle Lettere Credenziali al signor Presidente della Repubblica

Il 17 gennaio 2012 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Signora Amira Daoud Hassan Gornass, Ambasciatore della Repubblica del Sudan, S.E. Saleh Mohammed Al Ghamdi, Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, S.E. Moctar Ould Dahi, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania, S.E. Signora Elita Kuzma, Ambasciatore della Repubblica di Lettonia, S.E. Signora Janine Tagliante-Saracino, Ambasciatore della Repubblica della Costa d'Avorio, i quali gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A00852

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Comunicato di rettifica relativo all'avviso pubblico del 24 giugno 2011

Si rende noto che sul sito www.gioventu.gov.it è stata pubblicata la rettifica del comma 3 dell'articolo 6 dell'avviso pubblico del 24 giugno 2011 (Procedura valutativa a sportello per il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni nonché promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia).

12A01028

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 gennaio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 14 del 18 gennaio 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 17, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima delle premesse, dov'è riportata l'Autorità emanante, dove è scritto: «IL DIRETTORE GENERALE PER IL *TRASLOCO* PUBBLICO LOCALE», leggasi: «IL DIRETTORE GENERALE PER IL *TRASPORTO* PUBBLICO LOCALE».

12A01155

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-027) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00